FRANCESCO PRIMO PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, EC...

Due Sicilie, Francesco 1.>, Borbone di Napoli casa

J11 1527634

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ec. ec.

VOLENDO compiere le intenzioni manifestate col Nostro Real Decreto de' 17 Gennajo 1825 inteso a dare un lustro, e consolidamento maggiore alle istituzioni organiche dello stato militare e vieppiù infiammare la devozione, e la fedeltà con un pegno luminoso di sollecitudine, e di amor Nostro.

Inteso il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ARTICOLO I.

Essendo Nostro volere di concentrare per il migliore accerto del Nostro Real Servizio in una sola Autorità il Comando Generale del Real Esercito di Terra, nominiamo Comandante Generale del medesimo il Nostro amatissimo Figlio il Duca di Calabria.

ART. II.

Dipenderanno dal Comando Generale tutti i Corpi delle diverse armi del Real Esercito, non esclusi la Guardia Reale, la Gendarmeria, i Veterani, gl' invalidi, le compagnie di dotazione nelle Isole, gli Ufiziali sciolti, ed isolati, le Piazze, Castelli, luoghi fortificati ec. Sono eccettuate da tale dipendenza, la Compagnia delle Reali Guardie del Corpo, quella degli Alabardieri, e la Compagnia di Polizia del Real Palazzo, le quali proseguiranno ad essere sotto i Nostri immediati ordini nella maniera stessa che sono state finora.

ART. III.

Il Maresciallo di Campo graduato di Tenente Generale D. Filippo Saluzzo, Nostro Ajutante Generale, continuando in tale incarico sarà anche destinato alla immediazione di S. A. R. il Duca di Calabria.

ART. IV.

Il Comando Generale del Real Esercito di Terra avrà sotto i suoi ordini uno Stato Maggior Generale, che sarà formato da un Quartier-Mastro generale, da nominarsi fra gli Ufiziali Generali, un Sotto-Quartier-Mastro generale, col grado di Colonnello o Tenente Colonnello, e da un numero di Ufiziali che si crederanno necessarj a seconda dell' annesso regolamento sull' assunto.

ART. V.

Lo Stato Maggiore Generale avrà una Cancelleria, e pel travaglio della stessa vi saranno impiegati degli Ufiziali, e bassi Ufiziali, a norma dell' altro quì annesso regolamento.

ART. VI.

Per provvedere alle spese occorrenti nella suddetta Cancelleria saranno assegnati ducati trecento mensuali a titolo d' indennità di spese di scrittojo.

ART. VII.

Tutti i nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato, i Nostri Ministri Segretarj di Stato, ed il Nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale de' Nostri Dominj al di là dal Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 Maggio 1827.

Firmato -- FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato -- PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Cons. de' Ministri.
Firmato -- DE' MEDICI.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Cons. de' Ministri.
Firmato -- DE' MEDICI.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
SCALETTA.

VA 1 1527634
SBN
Digitized by Google